



Regione Lombardia

Giunta Regionale
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E RETI
PROTEZIONE ARIA E PREVENZIONE INQUINAMENTI FISICI E INDUSTRIALI
ATTIVITA' PRODUTTIVE E RISCHIO INDUSTRIALE

Piazza Città di Lombardia n.1
20124 Milano

Tel 02 6765.4599
Fax 02 6765.7339

www.regione.lombardia.it
ambiente@pec.regione.lombardia.it

luca_zucchelli@regione.lombardia.it

Protocollo T1.2012.0015030 del 20/07/2012
Firmato digitalmente da LUCA ZUCHELLI

PROVINCIA DI BERGAMO
Email: protocollo@pec.provincia.bergamo.it

PROVINCIA DI BRESCIA
Email: protocollo@pec.provincia.bs.it

PROVINCIA DI COMO
Email:
segreteria.generale@pec.provincia.como.it

PROVINCIA DI CREMONA
Email:
provincia.cremona@pec.regione.lombardia.it

PROVINCIA DI LECCO
Email:
provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it

PROVINCIA DI LODI
Email:
provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it

PROVINCIA DI MANTOVA
Email: provinciadimantova@legalmail.it

PROVINCIA DI MILANO
Email: protocollo@pec.provincia.milano.it

PROVINCIA DI MONZA-BRIANZA
Email: provincia-mb@pec.provincia.mb.it

PROVINCIA DI PAVIA
Email: provincia.pavia@pec.provincia.pv.it

Referente per l'istruttoria della pratica: MARIA CARLA CANEPARI Tel. 02/6765.4977



PROVINCIA DI SONDRIO
Email: protocollo@cert.provincia.so.it

PROVINCIA DI VARESE
Email: istituzionale@pec.provincia.va.it

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL'AMBIENTE - ARPA LOMBARDIA
Via Restelli, 3/1
20100 MILANO (MI)
Email: arpa@pec.regione.lombardia.it

CAA COLDIRETTI LOMBARDIA
Via F. Filzi, 27
Email: caa.lombardia@pec.coldiretti.it

CAA CIA LOMBARDIA SRL
P.zza Caiazzo, 3
Email: caacialombardia@cia.legalmail.it

Spett.le ANCI Lombardia
Email: info@pec.anci.lombardia.it

A l'Assolombarda
Fax: 025837 26


A Confindustria Lombardia
Fax: 0286465533

A Confartigianato Lombardia
Fax: 043502

A ConfApi Lombardia
Fax: 026698 49

A Confagricoltura Lombardia
Email:
postcert@pec.confagricolturalombardia.it

Oggetto : disposizioni applicative in materia di emissione in atmosfera in applicazione della Parte Quinta del d.lgs 152/06 e smi: chiarimenti in merito alle procedure autorizzative per gli impianti/attività ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art.281 comma 3 del d.lgs 152/06 e smi – circolare esplicativa in merito all'attuazione del dduo del 23 dicembre 2011 – n° 12772 inerenti le attività di ~~meccanica~~ -aggiornamento della circolare in merito alle attività con emissioni ad inquinamento scarsamente rilevante ex art. 272 c.1.



Alla luce delle modifiche apportate dal d.lgs 128/2010 alla Parte Quinta del d.lgs 152/06 e degli ulteriori provvedimenti emanati ed in fase di emanazione da parte di Regione Lombardia si trasmettono le note di chiarimento in merito:

- alle procedure autorizzative, generali, previste per gli impianti, ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art.281 comma 3 del d.lgs 152/06 e smi (*allegato 1*);
- alle procedure autorizzative previste nello specifico per le linee di trattamento fanghi collocate all'interno di impianti di trattamento acque, di cui alla lettera p) della parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del d.lgs 152/06 e smi (*allegato 2*);
- all'applicazione dell'allegato tecnico per le attività di lavorazione meccanica di cui al dduo del 23 dicembre 2011 – n° 12772 (*allegato 3*).

Si trasmette inoltre la circolare relativa alle attività ad inquinamento scarsamente rilevante riportante l'elenco delle attività di cui all'art. 272 c.1, le modalità e procedure applicative per tali attività ed i relativi modelli di comunicazione che aggiorna e sostituisce la circolare allegata alla nota prot. n. T1 11 del 28/01/2010 (*allegato 4*).

Distinti saluti

Il Dirigente

Dott. Luca Zucchelli



Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.



Chiarimenti procedure autorizzative, generali, previste per gli impianti, ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art.281 comma 3 del d.lgs 152/06 e smi;

La modifica introdotta dal d.lgs 128/2010 alla Parte Quinta del d.lgs 152/06 e smi ha previsto un nuovo regime autorizzativo per una serie di attività, definendo nell'art.281 comma 3 le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione, nonché di adeguamento per i gestori di stabilimenti/attività in esercizio alla data di entrata in vigore della Parte Quinta del d.lgs 152/06 e smi, che non ricadevano nel campo di applicazione del DPR 203/88. In particolare tale comma prevede che:

- gli stabilimenti sopra richiamati devono adeguarsi alle disposizioni del titolo I della Parte Quinta entro il 1 settembre 2013;
- se lo stabilimento è soggetto ad autorizzazione, la relativa domanda deve essere presentata, ai sensi dell'art. 269 o dell'art.272 commi 2 e 3 entro il 31 luglio 2012.

Alla luce di ciò e ricordato che Regione Lombardia nelle more dell'adozione da parte di Regione Lombardia di ulteriori provvedimenti, in attuazione di quanto stabilito dallo stesso art. 272 c.2 e fermo restando quanto meglio precisato negli ulteriori allegati alla presente, si precisa che:

- 1) si intendono già autorizzati gli impianti/attività collocati all'interno di stabilimenti già oggetto di autorizzazioni ambientali che prevedano la valutazione della componente atmosferica (quali ad esempio l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/06 e l'autorizzazione integrata ambientale);
- 2) si intende già soddisfatta la scadenza al 31 luglio 2012 nel caso in cui il Gestore abbia già presentato una istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti/attività in questione; tali Gestore dovranno eventualmente integrare l'istanza secondo i criteri definiti nelle relative autorizzazioni generali;
- 3) i gestori di stabilimenti, diversi da quelli di cui ai punti precedenti, al cui interno sono collocati impianti/attività ricadenti nel campo di applicazione del sopra richiamato comma 3 dell'art.281 del d.lgs 152/06 e smi , dovranno presentare entro i termini ivi stabiliti (31 luglio 2012):
 - a) istanza di autorizzazione ai sensi dell'art.269 del d.lgs 152/06 e smi secondo il modello di cui *all'allegato 1a* alla presente circolare o istanza di modifica sostanziale ai sensi dell'art.269 del d.lgs 152/06 e smi secondo il modello di cui *all'allegato 1b* alla presente circolare, se già in possesso di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ovvero
 - b) domanda di adesione alla relativa autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272 commi 2 e3, ove prevista, secondo i criteri ivi stabiliti;

La tariffa istruttoria, da versare quale anticipo, sarà in ogni caso, pari a quella prevista per le attività in deroga ai sensi della dgr 9201/2009, salvo diverse disposizioni fornite dalle autorità competenti.

- 4) Ai sensi dell'art. 281 , l'Autorità Competente si potrà pronunciare in un termine pari a 8 mesi o, in caso di integrazione, pari a 10 mesi dalla ricezione della domanda stessa;
- 5) Qualora in tale periodo sia emessa l'autorizzazione in via generale, il Gestore, se la tipologia dell'impianto rientra fra quelle previste nel campo di applicazione della stessa, potrà comunicare di aderire all'autorizzazione secondo le modalità ed i modelli ivi stabiliti, presentando eventualmente un progetto di adeguamento laddove questo si renda necessario;
- 6) Qualora la tipologia dell'impianto non rientrasse fra quelle previste nel campo di applicazione dell'autorizzazione generale, l'autorità competente procederà all'istruttoria ai sensi dell'art. 269 del d.lgs 152/06 e smi richiedendo l'integrazione della tariffa versata secondo quanto previsto dalla dgr 9201/2009.

MODELLO ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE

Il Sottoscritto _____ - Cod. Fiscale _____

nato a _____ (____) il _____

residente a _____ Via/C.na _____ n. _____

in qualità di:

titolare legale rappresentante altro

dell'impresa con Denominazione Sociale _____

sita in Via /C.na _____ n. _____

nel Comune di _____ - CAP _____

con sede legale in Via /C.na _____ n. _____

nel Comune di _____ - CAP _____

telefono _____ - fax _____ - mail _____

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, E FALSITA' NEGLI ATTI, RICHIAMATE DALL'ART. 76, DEL D.P.R. n. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000,

DICHIARA

1. Di gestire un impianto svolgente l'attività di _____

CHIEDE

L'autorizzazione ai sensi dell'art.269 d.lgs 152/06 e smi quale

impianto esistente al 2006 senza richiesta di modifica

avente le caratteristiche di seguito riportate

CAPACITA' DELL'IMPIANTO

Potenza termica _____ MWt;

combustibile _____

Altro (specificare) _____

FASI LAVORATIVE

Fase	Macchina/linea	Ambiente chiuso/aperto	Sigla emissione convogliata	eventuale convogliata

EMISSIONI

per le emissioni convogliate, specificare:

sigla emissione	Portata	Durata	Inquinanti ricercati	Eventuali sist. Abbattimento
E1	...			
E2	...			

MODELLO ISTANZA DI MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE

Il Sottoscritto _____ - Cod. Fiscale _____

nato a _____ (____) il _____

residente a _____ Via/C.na _____ n. _____

in qualità di titolare legale rappresentante altro

dell'impresa con Denominazione Sociale _____

sita in Via /C.na _____ n. _____

nel Comune di _____ - CAP _____

con sede legale in Via /C.na _____ n. _____

nel Comune di _____ - CAP _____

telefono _____ - fax _____ - mail _____

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, E FALSITA' NEGLI ATTI, RICHIAMATE DALL'ART. 76, DEL D.P.R. n. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000,

DICHIARA

che gestisce un impianto/attività di _____ collocato all'interno di stabilimento
svolgente l'attività di autorizzato con provvedimento n°
.....del.....rilasciato da

CHIEDE

L'autorizzazione alla modifica sostanziale ai sensi dell'art.269 d.lgs 152/06 e smi per l'impianto di.....avente le caratteristiche di seguito riportate

CAPACITA' DELL'IMPIANTO

Potenza Termica _____ MWt

Combustibile _____

Altro (specificare) _____

Indicare se l'impianto ha solo trattamento biologico o chimico – fisico o combinazione dei due

FASI LAVORATIVE

Fase ⁽¹⁾	Macchina/linea	Ambiente chiuso/aperto	Sigla eventuale emissione convogliata

EMISSIONI

per le emissioni convogliate, specificare:

sigla emissione	Portata	Durata	Inquinanti ricercati	Eventuali sist. Abbattimento
E1	...			
E2	...			

Chiarimenti in merito alle procedure autorizzative per le linee di trattamento fanghi collocate all'interno degli impianti di trattamento acque

Per quanto concerne nello specifico le Linee di trattamento fanghi collocate all'interno di impianti di trattamento acque:

- richiamata la lett. p della Parte I all'allegato IV alla Parte Quinta del d.lgs 152/06 e smi, che fa sì che tali impianti (la linea di trattamento fanghi) siano soggette all'autorizzazione alle emissioni;
- precisato che la linea fanghi è comprensiva di una o più delle seguenti fasi: ispessimento, trattamento meccanico (nastro/filtro-pressatura, centrifugazione), trattamento termico (essiccazione, ad eccezione dei letti di essiccazione naturali), digestione anaerobica, combustione biogas;

si ritiene applicabile quanto disposto nell'allegato 1 alla presente in merito alle procedure autorizzative disciplinate dall'art.281 c.3.

Si allegano in tal senso i modelli di cui agli allegati 2a e 2b.

MODELLO ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE

Il Sottoscritto _____ - Cod. Fiscale _____

nato a _____ (____) il _____

residente a _____ Via/C.na _____ n. _____

in qualità di:

titolare legale rappresentante altro

dell'impresa con Denominazione Sociale _____

sita in Via /C.na _____ n. _____

nel Comune di _____ - CAP _____

con sede legale in Via /C.na _____ n. _____

nel Comune di _____ - CAP _____

telefono _____ - fax _____ - mail _____

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, E FALSITA' NEGLI ATTI, RICHIAMATE DALL'ART. 76, DEL D.P.R. n. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000,

DICHIARA

2. Di gestire un impianto di trattamento acque reflue urbane denominato : _____
per una potenzialità pari a quella definita in tabella

CHIEDE

L'autorizzazione ai sensi dell'art.269 d.lgs 152/06 e smi quale

- impianto esistente al 2006** senza richiesta di modifica

□ **installazione di un nuovo impianto**

avente le caratteristiche di seguito riportate

CAPACITA' DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE

1. Biologico _____ AE (abitanti equivalenti)
2. Eventuale pre – trattamento chimico – fisico _____ portata refluo ingresso (m³/h)

FASI LAVORATIVE

Fase ⁽¹⁾	Macchina/linea	Ambiente chiuso/aperto	Sigla eventuale emissione convogliata

Note:

(1) Elenco non esaustivo delle possibili fase facenti parte delle linee di trattamento fanghi

- a)* Letti di essiccamento
- b)* ispessimento
 - b.1* ispessimento a gravità (statico o meccanizzato)
 - b.2* ispessimento dinamico
- c)* stabilizzazione biologica
 - c.1* aerobica
 - c.2* anaerobica
- d)* stabilizzazione chimica
- e)* disidratazione meccanica
 - e.1* centrifugazione
 - e.2* filtropressatura
 - e.3* nastropressatura
- f)* trattamento termico
 - f.1* essiccamento a bassa temperatura
 - f.2* essiccamento ad alta temperatura
 - f.3* ossidazione a umido

EMISSIONI

per le emissioni convogliate, specificare:

sigla emissione	Portata	durata	Inquinanti ricercati	Eventuali sist. Abbattimento
E1	...			
E2	...			

MODELLO ISTANZA DI MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE

Il Sottoscritto _____ - Cod. Fiscale _____

nato a _____ (____) il _____

residente a _____ Via/C.na _____ n. _____

in qualità di titolare legale rappresentante altro

dell'impresa con Denominazione Sociale _____

sita in Via /C.na _____ n. _____

nel Comune di _____ - CAP _____

con sede legale in Via /C.na _____ n. _____

nel Comune di _____ - CAP _____

telefono _____ - fax _____ - mail _____

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, E FALSITA' NEGLI ATTI, RICHIAMATE DALL'ART. 76, DEL D.P.R. n. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000,

DICHIARA

che gestisce un impianto di trattamento acque collocato all'interno di stabilimento svolgente l'attività di
..... autorizzato con provvedimento n°del..... ..rilasciato da
.....

CHIEDE

L'autorizzazione alla modifica sostanziale ai sensi dell'art.269 d.lgs 152/06 e smi per l'impianto di trattamento acque avente le caratteristiche di seguito riportate

CAPACITA' DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE

1. Biologico _____AE (abitanti equivalenti)
2. Chimico – fisico _____portata refluo ingresso (m³/h)

Indicare se l'impianto ha solo trattamento biologico o chimico – fisico o combinazione dei due

FASI LAVORATIVE

Fase ⁽¹⁾	Macchina/linea	Ambiente chiuso/aperto	Sigla emissione convogliata	eventuale convogliata

(1) Elenco non esaustivo delle possibili fase facenti parte delle linee di trattamento fanghi

- A.** Letti di essiccamento
- B.** ispessimento
 - B.1** ispessimento a gravità (statico o meccanizzato)
 - B.2** ispessimento dinamico
- C.** stabilizzazione biologica
 - C.1** aerobica
 - C.2** anaerobica
- D.** stabilizzazione chimica
- E.** disidratazione meccanica
 - E.1** centrifugazione
 - E.2** filtropressatura
 - E.3** nastropressatura
- F.** trattamento termico
 - F.1** essiccamento a bassa temperatura
 - F.2** essiccamento ad alta temperatura
 - F.3** ossidazione a umido

EMISSIONI

per le emissioni convogliate, specificare:

sigla emissione	Portata	durata	Inquinanti ricercati	Eventuali Abbattimento	sist.
E1	...				
E2	...				

Chiarimenti in merito all'applicazione dell'allegato tecnico di cui al dduo de 23 dicembre 2011 – n° 12772

In riferimento al dduo 23 dicembre 2011 n.12772 con cui è stato approvato l'allegato tecnico relativo all'autorizzazione generale ex art.272 c.2 del d.lgs 152/06, si riportano una serie di chiarimenti di carattere tecnico-amministrativo in merito all'attuazione dello stesso.

Si ricorda che ogni indicazione contenuta nel decreto e nella presente circolare esplicativa è relativa ai soli adempimenti di tipo ambientale; non è pertanto esaustiva né tantomeno sostitutiva di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro.

1) In riferimento a quali macchinari devono essere presi in considerazione nella valutazione della condizione in merito alle emissioni diffuse:

Premesso che tale condizione si applica solo alla Parte A dell'allegato, ossia quella relativa alle Lavorazioni Meccaniche , nella individuazione del valore di "N" (numero di macchine per lavorazioni meccaniche installate) nel calcolo del flusso di massa teorico a camino si tenga conto delle seguenti indicazioni:


- a) seppur finalizzato alla verifica delle emissioni (nebbie) derivanti dall'utilizzo di olii/emulsioni, considerato che le macchine funzionanti a secco costituiscono una parte marginale di quelle complessivamente impiegate e che nel calcolo del flusso di massa teorico, l'utilizzo del coefficiente "k" rende accettabile, ai fini delle valutazioni richieste, l'approssimazione operata conteggiando tutte le macchine presenti dall'edificio (sia operanti 'a secco', che con utilizzo di olii/emulsioni), devono essere considerate tutte le macchine che svolgono attività di cui alle lettere A1...A15;
- b) devono altresì essere conteggiate tutte le macchine presenti (vedi punto a) a prescindere delle modalità di aspirazione/convogliamento delle emissioni (convogliate a camino, presidiate da sistema bordo macchina con reimmissione in ambiente di lavoro, diffuse);

2) Adesione al nuovo allegato tecnico n.32

Come specificato nell'Appendice dell'Allegato n.32 (punti 3 e 4 del paragrafo "*presentazione istanze e tempi di adeguamento*"), nei casi in cui presso uno stabilimento le lavorazioni meccaniche siano già state autorizzate sia quale attività in deroga, sia nell'ambito di un'attività ordinaria potranno proseguire con l'esistente autorizzazione (di carattere generale ex art.272, o specifica ex art. 269 del d.lgs 152/06 e smi, rispettando le prescrizioni in essa contenute.

Nel caso di autorizzazione ordinaria le lavorazioni meccaniche si considerano 'autorizzate' (eventualmente anche con emissioni diffuse) se esplicitamente disciplinate nel provvedimento autorizzativo.

Nel caso in cui sia invece necessario aderire al nuovo allegato tecnico n.32 (punti 3 e 4 del paragrafo “presentazione istanze e tempi di adeguamento”), dovendo essere rispettate tutte le prescrizioni in esso contenute, sia relativamente alle emissioni convogliate che, eventualmente, trattate a bordo macchina o diffuse (vedi punti A, B e C del paragrafo *requisiti tecnico-costruttivi e gestionali*), deve essere comunque verificata la condizione in merito alle emissioni diffuse, anche qualora tutte le macchine siano dotate di aspirazione localizzata convogliata all'esterno. In quest'ultimo caso potrebbe verificarsi la situazione rappresentata nell'Appendice dell'Allegato e di seguito riportata, per cui l'ambiente risulta in depressione e pertanto la portata del ricambio d'aria può assumersi nulla ($Q=0$); ciò renderebbe, di fatto, automaticamente rispettata la condizione in merito alle emissioni diffuse, poiché il flusso di massa dell'emissione diffusa ($F=Q*C$) sarebbe nullo.



L'ipotesi potrebbe essere verificata utilizzando il foglio di calcolo o, nel caso in cui la situazione reale abbia peculiarità tali da non essere rappresentabile dal foglio di calcolo, con uno studio di dettaglio.

Nei casi in cui sia dimostrato che l'ambiente risulti in depressione ($Q=0$) e solo ai fini dell'applicazione del provvedimento in questione, potrebbe non essere necessaria la determinazione del valore della concentrazione dell'ambiente di lavoro (C), poiché, come sopra anticipato, il flusso di emissione diffusa (F) risulterebbe nullo e quindi certamente inferiore al Flusso di Massa teorico a camino ($F_{t_{max}}$).

3) Efficacia dell'autorizzazione

Richiamato l'art. 281 comma 3 del d.lgs 152/06 e smi, in riferimento all'applicazione del punto 8 del paragrafo “messa in esercizio e a regime” del capitolo “prescrizioni e considerazioni di carattere generale” si precisa che, esclusivamente per gli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore del titolo V del D.Lgs.152/06 che ricadono ora nel campo di applicazione di detto decreto, la data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale è da intendersi fissata al 1° settembre 2013. Da tale data, quindi, decorrono i 90 giorni entro i quali l'esercente dello stabilimento dovrà trasmettere a Provincia, Comune e ARPA i previsti referti analitici.

4) Analisi dell'ambiente di lavoro

Al fine di verificare la condizione in merito alle emissioni diffuse è necessaria, nel calcolo del flusso di massa di emissione diffusa (fatto salvo quanto precisato al punto 2), la determinazione della concentrazione di nebbie oleose rappresentative dello specifico ambiente di lavoro. A tale scopo possono essere utilizzati i dati più recenti e significativi derivanti dalle indagini di igiene del lavoro svolte dall'azienda. Relativamente alla data e alle modalità di effettuazione di tali analisi si precisa inoltre che:

- A. se si tratta di nuovo impianto, è evidente che non siano disponibili analisi ambientali (così come non sono presenti analisi alle emissioni convogliate); tutte le analisi (ambientali e alle emissioni) dovranno essere prodotte nell'ambito della messa a regime dell'impianto;
- B. se si tratta, invece, di impianti esistenti le stesse analisi dovranno essere disponibili ai fini della verifica per l'adeguamento entro il termine previste per lo stesso (1 settembre 2013);
- C. in ogni caso i campionamenti dovranno essere effettuati secondo previsto dalla norme tecniche (UNI EN 482, UNI EN 689), per la determinazione dei contaminati si faccia riferimento al metodo NIOSH 5524/2003 'Metal working fluids'.

5) Foglio di calcolo/studio di dettaglio

Al fine della determinazione Flusso di massa di emissione diffusa, basato sui parametri C (concentrazione dell'ambiente di lavoro) e Q (portata del ricambio d'aria) si sottolineano i seguenti aspetti:

Per il calcolo del parametro Q

- Laddove riconducibile ai casi semplificativi (caso A, B, C) di cui all'Appendice dell'Allegato, non è necessario procedere ad ulteriori calcoli;
- Laddove la casistica in questione non sia riconducibile ai casi di cui sopra, è a disposizione del Gestore il foglio di calcolo predisposto. Il foglio di calcolo è a sua volta basato su ipotesi semplificative (ad es. in merito alle temperature, alle aperture ecc.); in tal senso, se le semplificazioni attuate non sono rappresentative della situazione reale il Gestore potrà, motivando le scelte effettuate e utilizzando un approccio cautelativo, agire su alcuni parametri quali ad esempio:
 - **ΔT** : la scelta di individuare un ΔT di 10°C è basato sulla condizione media riscontrabile sul nostro territorio; laddove tale parametro non risulta congruo con la situazione considerato per le particolari condizioni operative (ad esempio in presenza di aperture molto rilevanti, di diversa modalità operativa stagionale, il Gestore potrà modificare tale parametro;
 - **Edificio**: il calcolo va effettuato per singolo edificio, dove per edificio (laddove non chiaramente individuabile) può considerarsi un ambiente 'indipendente' dal punto di vista aeraulico (siano cioè individuabili i fattori che concorrono alla determinazione del ricambio d'aria: finestre, portoni, impianti di ventilazione ecc.);
 - **Portata convogliata a camino [mc/h]**: tale parametro indica la portata dei ventilatori delle aspirazioni localizzate convogliate a camino e quindi in atmosfera; se nell'edificio in questione sono presenti macchine/impianti non rientranti nelle 'Attività Meccaniche' tali

da influenzare il calcolo del ricambio d'aria, tali portate potranno essere inserite nel foglio di calcolo, al solo fine del calcolo della portata stessa;

- **Vie di flusso d'aria:** possono essere fatte valutazioni specifiche in merito alla effettive superficie di portoni/finestre in ragione della effettiva pratica lavorativa (portone aperto/chiuso, finestre aperte/chiuso ecc.);
- **Concentrazione:** la concentrazione di nebbie oleose deve essere rappresentativa dello specifico ambiente di lavoro; tale valore, può essere ricavato utilizzando i dati più recenti e significativi derivanti dalle indagini di igiene del lavoro svolte dall'azienda; qualora, per la struttura dell'edificio, quest'ultimo valore è poco rappresentativo della situazione, ai fini dell'applicazione del presente allegato e motivandone la scelta il Gestore può utilizzare valori analitici diversi.
- **Condizione operative:** nel caso in cui le condizioni operative dovessero risultare significativamente diverse ai fini della verifica delle emissioni diffuse (ad esempio estate/inverno), dovrà essere considerata la condizione peggiore per quanto concerne le concentrazioni in ambiente di lavoro.

Circolare esplicativa relativa alle attività con emissioni in atmosfera scarsamente rilevanti – art. 272 c. 1 del d.lgs 152/06 come modificato dal d.lgs 128/2010.

Premessa

L'entrata in vigore del d.lgs 128/2010 che ha modificato e integrato la Parte Quinta del d.lgs 152/06 "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera" ha apportato modifiche alla disciplina delle emissioni cosiddette "*scarsamente rilevanti ai fini dell'inquinamento atmosferico*" di cui all'art. 272 c.1 del citato decreto d.lgs 152/06.

Ricordato che Regione Lombardia detiene il ruolo, conferitogli dalla LR 24/06, di stabilire direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni trasferite alle province lombarde e richiamata la circolare circolare esplicativa del 28/01/2010 (prot. n. 1711), si ritiene opportuno aggiornare i contenuti della sopra citata circolare, alle modifiche introdotte dal d.lgs 128/2010.

In particolare, con la presente:

- si aggiorna l'elenco delle attività in riferimento a quanto riportato nell'allegato IV, parte I alla Parte Quinta del d.lgs 152/06 come modificato dal d.lgs 128/2010;
- si confermano le modalità e procedure applicative per gli impianti/attività con emissioni cosiddette scarsamente rilevanti;
- si definiscono le tempistiche per la presentazione delle comunicazioni in accordo a quanto riportato nell'art. 281 del d.lgs 152/06 come modificato dal d.lgs 128/2010;

Riferimenti normativi

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi: "norme in materia ambientale" - Parte quinta "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", articolo 272 "impianti ed attività in deroga", commi 1 e 5; art. 281 "disposizioni transitorie e finali" comma 3"

L.R. 11 dicembre 2006, n. 24: "norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente", articolo 8: "...la Giunta Regionale stabilisce le direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, ivi comprese quelle di controllo, nonché per la definizione delle spese istruttorie".

D.G.R. 29 ottobre 2001, n. 7/6631: “criteri per l’attuazione della delega ai comuni delle funzioni amministrative in materia di attività ad inquinamento poco significativo, di cui all’art.3 comma 69, della legge regionale 5 gennaio 2000, n.1”.

1) Elenco degli impianti e attività di cui all’art. 272 c.1 del d.lgs 152/06 e smi (parte I dell’Allegato IV alla Parte Quinta del d.lgs 152/06 e smi).

- a. Lavorazioni meccaniche dei metalli, con esclusione di attività di verniciatura e trattamento superficiale e smerigliature con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) inferiore a 500 kg/anno;
- b. laboratori orafi in cui non è effettuata la fusione di metalli, laboratori odontotecnici, esercizi in cui viene svolta attività estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona, officine ed altri laboratori annessi a scuole.
- c. Decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura.
- d. Le seguenti lavorazioni tessili: — preparazione, filatura, tessitura della trama, della catena o della maglia di fibre naturali, artificiali o sintetiche, con eccezione dell'operazione di testurizzazione delle fibre sintetiche e del bruciapelo; — nobilitazione di fibre, di filati, di tessuti limitatamente alle fasi di purga, lavaggio, candeggio (ad eccezione dei candeggi effettuati con sostanze in grado di liberare cloro e/o suoi composti), tintura e finissaggio a condizione che tutte le citate fasi della nobilitazione siano effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a. le operazioni in bagno acquoso devono essere condotte a temperatura inferiore alla temperatura di ebollizione del bagno, oppure, nel caso in cui siano condotte alla temperatura di ebollizione del bagno, ciò deve avvenire senza utilizzazione di acidi, di alcali o di prodotti volatili, organici o inorganici, o, in alternativa, all'interno di macchinari chiusi;
 - b. le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione devono essere effettuate a temperatura inferiore a 150° e nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce non devono essere stati utilizzati acidi, alcali o prodotti volatili, organici od inorganici.
- e. Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie.
- f. Panetterie, pasticcerie ed affini con un utilizzo complessivo giornaliero di farina non superiore a 300 kg.
- g. Stabulari acclusi a laboratori di ricerca e di analisi.
- h. Serre.
- i. Stirerie.
- j. Laboratori fotografici.
- k. Autorimesse e officine meccaniche di riparazioni veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura.

- l. Autolavaggi.
- m. Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti.
- n. Macchine per eliografia.
- o. Stoccaggio e movimentazione di prodotti petrolchimici ed idrocarburi naturali estratti da giacimento, stoccati e movimentati a ciclo chiuso o protetti da gas inerte.
- p. Impianti di trattamento acque escluse le linee di trattamento fanghi⁽¹⁾.
- q. Macchinari a ciclo chiuso di concerie e pelliccerie.
- r. Attività di seconde lavorazioni del vetro, successive alle fasi iniziali di fusione, formatura e tempera, ad esclusione di quelle comportanti operazioni di acidatura e satinatura.
- s. Forni elettrici a volta fredda destinati alla produzione di vetro.
- t. Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg⁽²⁾.
- u. Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg⁽²⁾.
- v. Molitura di cereali con produzione giornaliera massima non superiore a 500 kg⁽²⁾.
- w. Lavorazione e conservazione, esclusa surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg⁽²⁾.
- x. Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo giornaliero di materie prime non superiore a 350 kg⁽²⁾.
- y. Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg⁽²⁾.
- z. Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è inferiore a quello indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali⁽²⁾.

Categoria animale e tipologia di allevamento	N° capi
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)	Meno di 200
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)	Meno di 300
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	Meno di 300
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	Meno di 300
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	Meno di 1000
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	Meno di 400
Suini: accrescimento/ingrasso	Meno di 1000

Ovicapriani (peso vivo medio: 50 kg/capo)	Meno di 2000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)	Meno di 25000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)	Meno di 30000
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)	Meno di 30000
Altro pollame	Meno di 30000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	Meno di 7000
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	Meno di 14000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)	Meno di 30000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	Meno di 40000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)	Meno di 24000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	Meno di 250
Struzzi	Meno di 700

aa. Allevamenti effettuati in ambienti non confinati ⁽²⁾.

bb. Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale pari o inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel.

cc. Impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW.

dd. Impianti di combustione alimentati a metano o a Gpl, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW.

ee. Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l'attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte quarta del presente decreto e tali procedure sono state espletate.

ff. Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biogas di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale inferiore o uguale a 3 MW.

gg. Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a Gpl, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW.

hh. Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW.

- ii. Impianti di combustione connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 5 MW se alimentati a metano o Gpl ed inferiore a 2,5 MW se alimentati a gasolio.
- jj. Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi. Tale esenzione non si applica in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dall'allegato I alla parte quinta del presente decreto ⁽³⁾.
- kk. Dispositivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati all'interno di uno stabilimento.

NOTE:

- 1) *la linea fanghi è comprensiva di una o più delle seguenti fasi: ispessimento, trattamento meccanico (nastro/filtro-pressatura, centrifugazione), trattamento termico (essiccazione, ad eccezione dei letti di essiccazione naturale), digestione anaerobica, combustione biogas; se rientranti nella casistica di cui alla lettera kk) gli impianti di trattamento fanghi sono da intendersi come impianti ad emissioni scarsamente rilevanti e pertanto soggetti alle disposizioni della presente circolare;*
- 2) *non sono soggette alla comunicazione:*
 - a. *le attività in deroga numerate da t) a aa) di cui all'Allegato IV, Parte I,;*
 - b. *gli impianti di cui alle lettere da bb) a hh) se utilizzati solo in caso di emergenza o se di potenzialità inferiore a 100 kW;*
- 3) *L'utilizzo di tali sostanze nell'attività di laboratorio non è sufficiente a far scattare l'obbligo di autorizzazione che deriva dall'emissione delle stesse. Il gestore del laboratorio nella comunicazione di cui al successivo punto 2) dovrà pertanto e se del caso, dettagliare le modalità di utilizzo di tali sostanze e le motivazioni per cui non se ne prevede la presenza (la rilevabilità) nelle emissioni derivanti dal laboratorio stesso.*

2) Modalità e procedure applicative per gli impianti e/o attività con emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico

Come già espresso nella d.g.r. n. 7/6631 del 29.10.2001, i gestori di attività ad inquinamento poco significativo, ora definite nel comma 1 dell'art. 272 del DLgs 152/06 e smi ad "emissioni scarsamente rilevanti", prima dell'avvio dell'attività o dell'impianto devono comunicare, al comune competente per territorio, di ricadere nella casistica di cui all'art. 272 c. 1 del DLgs 152/06 e smi; qualora non venga effettuata tale comunicazione, che può essere ricompresa all'interno della SCIA, il gestore incorre nelle sanzioni previste dall'art. 279 c.3 del DLgs 152/06.

Con tale comunicazione il gestore può esercitare la propria attività senza ulteriori adempimenti relativi alle emissioni in atmosfera generate dall'attività; il sindaco può comunque, in qualità di autorità sanitaria locale, imporre prescrizioni e limitazioni in tema di emissioni in atmosfera. L' esercente dovrà nello svolgimento delle proprie attività, porre particolare attenzione alle prescrizioni sanitarie in tema di salubrità dell'ambiente di lavoro (come previsto dalla normativa

vigente) ed eventuali prescrizioni comunali definite dall'applicazione del regolamento locale d'igiene.

A titolo indicativo si allega un modello che potrà essere utilizzato per la comunicazione al comune.

3) Tempistiche per la presentazione delle comunicazioni in accordo a quanto riportato nell'art. 281 del d.lgs 152/06 come modificato dal d.lgs 128/2010

Fermo restando quanto riportato al punto 2) per gli impianti/attività nuove, richiamato il comma 3 dell'art.281¹ del d.lgs 152/06 e smi, i gestori di impianti e attività individuate dall'art. 272 c.1 in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta dello stesso decreto che non ricadevano nel campo di applicazione del DPR 203/88 o che erano esentati dall'autorizzazione ivi disciplinata (ad esempio attività di cui ai punti da bb) a kk)) si adeguano alle disposizione della Parte Quinta d.lgs 152/06 e smi, ossia trasmettono la comunicazione di cui al punto 2), entro il 1 settembre 2013.

¹ Art. 281 comma 3

"I gestori degli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto che ricadono nel campo di applicazione del presente titolo e che non ricadevano nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si adeguano alle disposizioni del presente titolo entro il 1° settembre 2013 o nel più breve termine stabilito dall'autorizzazione alle emissioni. [...]. La procedura prevista dal presente articolo si applica anche in caso di stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto che ricadevano nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ma erano esentati dall'autorizzazione ivi disciplinata e che, per effetto di tale parte quinta, siano soggetti all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera"

Modello: Fac-simile comunicazione di attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante, ai sensi dell'art. 272 comma 1 del DLgs 152/06

Al Comune di *

Via

OGGETTO: Comunicazione di attività a inquinamento "scarsamente rilevante" per l'esercizio delle attività in deroga di cui art. 272, comma 1, del D.Lgs 152/2006, in applicazione della DGR 29/10/2001 n° 7/6631

Il/La sottoscritto/a

_____ nato/a a

_____ (____) il _____

residente in Comune di _____ (____), Via

_____ n. _____

nella sua qualità di legale rappresentante / titolare della Ditta

Codice fiscale _____ Partita Iva

avente sede legale in Comune di

_____ (____)

CAP _____ Via _____, n.

ed insediamento produttivo sito in Comune di * _____

(____)

CAP _____ Via _____, n.

Telefono _____, Telefax _____, E-mail

Nominativo e recapito telefonico del referente per l'istanza

Preso atto dei limiti imposti dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Consapevole delle sanzioni previste dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445;

COMUNICA

di esercitare l'attività classificata ad inquinamento scarsamente rilevante ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs 152/06, di seguito specificata, in applicazione della DGR 29/10/2001 n° 7/6631 relativa alle attività ad inquinamento poco significativo:

(indicare la/e casistica/e di interesse)

operazioni di manutenzione interna effettuate con macchinari dedicati a tale scopo, comprese le attività di saldatura occasionale/saltuaria, svolte nel reparto attrezzeria o manutenzione dello stabilimento

attività/impianto di cui al punto 1 lettera _____ della Parte I all'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (*indicare la lettera corrispondente all'elenco riportato di seguito*);

- a. Lavorazioni meccaniche dei metalli, con esclusione di attività di verniciatura e trattamento superficiale e smerigliature con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) inferiore a 500 kg/anno;
- b. laboratori orafi in cui non è effettuata la fusione di metalli, laboratori odontotecnici, esercizi in cui viene svolta attività estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona, officine ed altri laboratori annessi a scuole.
- c. Decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura.
- d. Le seguenti lavorazioni tessili: — preparazione, filatura, tessitura della trama, della catena o della maglia di fibre naturali, artificiali o sintetiche, con eccezione dell'operazione di testurizzazione delle fibre sintetiche e del bruciapelo; — nobilitazione di fibre, di filati, di tessuti limitatamente alle fasi di purga, lavaggio, candeggio (ad eccezione dei candeggi effettuati con sostanze in grado di liberare cloro e/o suoi composti), tintura e finissaggio a condizione che tutte le citate fasi della nobilitazione siano effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a. le operazioni in bagno acquoso devono essere condotte a temperatura inferiore alla temperatura di ebollizione del bagno, oppure, nel caso in cui siano condotte alla temperatura di ebollizione del bagno, ciò deve avvenire senza utilizzazione di acidi, di alcali o di prodotti volatili, organici o inorganici, o, in alternativa, all'interno di macchinari chiusi;
- b. le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione devono essere effettuate a temperatura inferiore a 150° e nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce non devono essere stati utilizzati acidi, alcali o prodotti volatili, organici od inorganici.
- e. Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie.
- f. Panetterie, pasticcerie ed affini con un utilizzo complessivo giornaliero di farina non superiore a 300 kg.
- g. Stabulari acclusi a laboratori di ricerca e di analisi.
- h. Serre.
- i. Stirerie.
- j. Laboratori fotografici.
- k. Autorimesse e officine meccaniche di riparazioni veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura.
- l. Autolavaggi.
- m. Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti.
- n. Macchine per eliografia.
- o. Stoccaggio e movimentazione di prodotti petrolchimici ed idrocarburi naturali estratti da giacimento, stoccati e movimentati a ciclo chiuso o protetti da gas inerte.
- p. Impianti di trattamento acque escluse le linee di trattamento fanghi⁽¹⁾.
- q. Macchinari a ciclo chiuso di concerie e pellicerie.
- r. Attività di seconde lavorazioni del vetro, successive alle fasi iniziali di fusione, formatura e tempera, ad esclusione di quelle comportanti operazioni di acidatura e satinatura.
- s. Forni elettrici a volta fredda destinati alla produzione di vetro.
- t. Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg⁽²⁾.
- u. Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg⁽²⁾.
- v. Molitura di cereali con produzione giornaliera massima non superiore a 500 kg⁽²⁾.
- w. Lavorazione e conservazione, esclusa surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg⁽²⁾.
- x. Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo giornaliero di materie prime non superiore a 350 kg⁽²⁾.
- y. Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg⁽²⁾.
- z. Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è inferiore a quello indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali⁽²⁾.

Categoria animale e tipologia di allevamento	N° capi
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)	Meno di 200
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)	Meno di 300
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	Meno di 300

Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	Meno di 300
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	Meno di 1000
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	Meno di 400
Suini: accrescimento/ingrasso	Meno di 1000
Ovicapri (peso vivo medio: 50 kg/capo)	Meno di 2000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)	Meno di 25000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)	Meno di 30000
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)	Meno di 30000
Altro pollame	Meno di 30000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	Meno di 7000
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	Meno di 14000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)	Meno di 30000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	Meno di 40000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)	Meno di 24000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	Meno di 250
Struzzi	Meno di 700

- aa. Allevamenti effettuati in ambienti non confinati ⁽²⁾.
- bb. Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale pari o inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel.
- cc. Impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW.
- dd. Impianti di combustione alimentati a metano o a Gpl, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW.
- ee. Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di scarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l'attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte quarta del presente decreto e tali procedure sono state espletate .
- ff. Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biogas di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale inferiore o uguale a 3 MW.
- gg. Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a Gpl, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW.
- hh. Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW.

- ii. Impianti di combustione connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 5 MW se alimentati a metano o Gpl ed inferiore a 2,5 MW se alimentati a gasolio.
- jj. Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi. Tale esenzione non si applica in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dall'allegato I alla parte quinta del presente decreto ⁽³⁾.
- kk. Dispositivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati all'interno di uno stabilimento.

NB: le attività in deroga numerate da t) a aa) di cui all'Allegato IV, Parte I, non sono soggette alla comunicazione;

DICHIARA

Di non utilizzare sostanze o preparati classificati come cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61, R68 o, per le attività di cui al punto jj) di utilizzarne in quantitativi e con modalità tali da non prevederne la presenza (la rilevabilità) nelle emissioni derivanti dal laboratorio stesso, come da relazione allegata.

DICHIARA ALTRESI'

Di essere informato che, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 30/06/2003 n° 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali – i dati contenuti nella presente comunicazione saranno trattati in forma elettronica e cartacea per provvedere allo svolgimento di funzioni istituzionali previste da obblighi di legge e non saranno diffusi per scopi diversi.

Distinti saluti

(Timbro della ditta e firma)

Si allega il documento d'identità del legale rappresentante della ditta